

# CELSIO KÄLTE + KLIMA AG

## Condizioni generali di contratto

### A. Disposizioni generali

#### 1. Ambito di applicazione

- 1.1 Tutte le prestazioni dell'azienda Celsio Kälte und Klima AG, Am Langwiesenstrasse 7, CH-8108 Dällikon, vengono effettuate esclusivamente sulla base delle seguenti condizioni che la controparte riconosce con la stipula del contratto. Le seguenti condizioni si applicano a tutte le transazioni commerciali. Si applicano anche alle future relazioni commerciali, anche se non vengono più espressamente concordate. Altre disposizioni, in particolare le Condizioni generali della controparte non saranno parte del contratto, anche nel caso in cui non vengano espressamente contestate. Modifiche o integrazioni delle presenti condizioni o accordi accessori alle stesse necessitano, per la loro validità giuridica, della forma scritta. La rinuncia alla forma scritta può avvenire solamente tramite accordo scritto. È equiparata alla forma scritta qualsiasi dichiarazione che si avvale di un supporto che consenta un'archiviazione tale da consentire la consultazione e la riproduzione della dichiarazione senza modifiche. Questo comprende in particolare il fax o l'e-mail.
- 1.2 Nei casi in questione, sono considerate complementari e prevalenti rispetto alle Condizioni generali di contratto (A) le condizioni di vendita, di fornitura e di servizi (B) e di acquisto (C).

#### 2. Preventivi, offerte e stipula del contratto

- 2.1 Non è garantita la correttezza dei preventivi di CELSIO. I preventivi della controparte di CELSIO vengono effettuati con la garanzia della loro correttezza.
- 2.2 L'affare si perfeziona con la presentazione dell'offerta da parte di CELSIO, l'accettazione scritta della controparte e la ricezione da parte di CELSIO o, in caso di accettazione orale della controparte, con la ricezione della conferma dell'ordine di CELSIO da parte della controparte. Qualsiasi discordanza tra la conferma dell'ordine e il contenuto dell'offerta o della dichiarazione di accettazione deve essere comunicata per iscritto dalla controparte entro tre giorni lavorativi, salvo diversa autorizzazione.
- 2.2 Le offerte della controparte necessitano, per la loro accettazione, dell'esplicita conferma scritta di CELSIO.

#### 3. Disposizioni complementari

- 3.1 Le prestazioni e i servizi della controparte di CELSIO devono essere conformi alle norme tecniche e allo stato dell'arte vigenti al momento della fornitura o della prestazione nel luogo della fornitura o della prestazione. Le prestazioni e i servizi sono conformi alle norme tecniche quando sono conformi alle disposizioni legali nazionali e sovranazionali vigenti al momento della fornitura o della prestazione nel luogo della fornitura o della prestazione. Se lo stato dell'arte differisce dalle norme tecniche in modo tale che le norme tecniche non sono rispettate o se le forniture e le prestazioni della controparte al momento della fornitura o della prestazione nel luogo della fornitura non rispettano le norme tecniche vigenti o non sono conformi allo stato dell'arte, la controparte deve notificare e avvertire in merito CELSIO quanto prima in modo dimostrabile, ossia per iscritto ai sensi del paragrafo 1.1 con una dichiarazione comprensibile a tutti in merito alle discrepanze e alle conseguenze.
- 3.2 Qualora CELSIO, membri degli organi di CELSIO, dipendenti o rappresentanti di CELSIO siano oggetto di un'azione di diritto civile, penale o amministrativo, a causa della non conformità delle forniture o delle prestazioni della controparte alle norme tecniche o allo stato dell'arte, la controparte terrà indenne e manlevata CELSIO senza limitazioni.
- 3.3 Per gli ordini relativi a esportazioni valgono, quale integrazione, i rispettivi INCOTERMS applicabili. Salvo disposizioni contrarie, le forniture di CELSIO avvengono «franco fabbrica CELSIO» (ex-works CELSIO) e le forniture a CELSIO «reso sdoganato presso CELSIO» (ddp CELSIO).
- 3.4 In caso di incongruenze tra le regole vale la seguente gerarchia: (1) disposizioni legalmente vincolanti, (2) accordi negoziati contrattualmente dalle parti, (3) le disposizioni delle presenti CGC e (4) INCOTERMS nella versione di volta in volta valida.

#### 4. Compensazione, ritenzione

- 4.1 La compensazione o l'esercizio del diritto di ritenzione della controparte sono ammessi solo per contropretese giuridicamente connesse al credito di CELSIO e stabilite per legge o che sono state riconosciute da CELSIO esplicitamente e per iscritto. Un diritto di ritenzione della controparte sussiste solo qualora la pretesa si basi sullo stesso rapporto contrattuale.
- 4.2 CELSIO è autorizzata a cedere interamente o in parte a terzi i crediti nei confronti della controparte derivanti dalla relazione d'affari.

#### 5. Responsabilità di CELSIO

- 5.1 Salvo disposizione contraria, CELSIO risponde, in caso di danni, qualunque sia il motivo legale, solo in caso di violazione di obblighi contrattuali sostanziali; pertanto, la responsabilità di CELSIO è limitata ai danni tipici prevedibili al momento della stipula del contratto. Nella misura in cui il danno è coperto da un'assicurazione sottoscritta dalla controparte per il danno in questione, CELSIO risponde solo per gli eventuali pregiudizi che non vengono compensati (ad es. premi assicurativi più elevati, interessi passivi fino al momento della liquidazione del danno da parte dell'assicurazione o franchigia a carico della controparte).
- 5.2 Per i danni che non riguardano l'oggetto stesso della fornitura, CELSIO risponde, qualunque sia il motivo legale, solo per dolo o grave negligenza, se il difetto è stato tacito in modo fraudolento o se era stata garantita l'assenza del difetto.
- 5.3 Le limitazioni di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 non sono valide in caso di danni alla vita, al corpo e alla salute. La responsabilità ai sensi di disposizioni legali cogenti rimane inalterata.

#### 6. Protezione dei dati

I dati personali della controparte verranno conservati e trattati in conformità alle disposizioni legali nell'ambito delle finalità del rapporto contrattuale.

#### 7. Diritto applicabile, luogo di adempimento, foro competente

- 7.1 Salvo diverso accordo, si applica il diritto svizzero con esclusione della Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale

di merci.

- 7.2 Il luogo di adempimento anche per tutti i pagamenti è la sede di CELSIO e ciò anche nel caso il cui, in base agli accordi, la consegna debba avvenire in un luogo diverso. In deroga di ciò, per le forniture e le prestazioni della controparte, il luogo dell'adempimento è la destinazione designata da CELSIO.

- 7.3 Il foro competente è quello della sede di CELSIO. CELSIO è autorizzata a far valere le proprie pretese nei confronti della controparte anche dinanzi al foro competente per la sede della controparte.

#### 8. Clausola salvatoria

Nel caso in cui disposizioni delle presenti CGC o del contratto siano invalide, nulle o non eseguibili o qualora dovessero successivamente diventare inefficaci o non eseguibili, la validità della restanti disposizioni rimane inalterata. Lo stesso vale nell'ipotesi in cui il contratto presenti lacune. Al posto delle disposizioni inefficaci, nulle o non eseguibili o per colmare le lacune deve essere applicata un'adeguata regolamentazione che, purché giuridicamente ammissibile, si avvicini quanto più possibile a ciò che le parti volevano o avrebbero voluto in base allo spirito e allo scopo del contratto, qualora al momento della stipula del presente contratto o dell'inserimento successivo di una disposizione, abbiano considerato tale aspetto. Ciò vale anche nel caso in cui l'inefficacia, la nullità o la non eseguibilità di una disposizione si riferisca a una misura della prestazione o del tempo prevista nel contratto (termine o scadenza); si considererà quindi come concordata una misura della prestazione o del tempo legalmente consentita che si avvicini il più possibile a quella voluta.

### B. Vendita, fornitura e prestazioni di CELSIO

#### 9. Offerte e oggetto della fornitura

- 9.1 Per la vendita e la fornitura di merci il valore minimo dell'ordine è di 200,00 CHF.
- 9.2 Tutti i progetti, le offerte, i preventivi, gli schemi, i disegni dimensionali, le descrizioni e gli altri documenti sono proprietà intellettuale di CELSIO e sono protetti dal diritto d'autore. La controparte non è autorizzata a renderli accessibili a terzi. Tutti le indicazioni e i dati qui contenuti non sono vincolanti. CELSIO si riserva espressamente il diritto di apportare modifiche tecniche.
- 9.3 Le forniture di prova valgono come campione di qualità media e non sono vincolanti. Mostrano solo l'aspetto generale della merce e non possono, per loro natura, riunire tutte le caratteristiche e le differenze di colore, disegno e struttura della merce.
- 9.4 Se il contratto concerne merci che sono da fabbricare secondo le indicazioni del cliente (fabbricazioni speciali), il diritto di recesso del cliente o di disdetta nonché le controprestazioni a suo carico da ciò derivanti sono disciplinate dalle disposizioni di legge.
- 9.5 Se un ordine non viene evaso o se viene assegnato ad altri, CELSIO fatturerà all'ordinante i costi e gli onorari effettivamente sostenuti per i lavori di progettazione eseguiti. CELSIO si riserva la possibilità di far valere un danno maggiore.
- 9.6 È compito della controparte inoltrare alle autorità competenti tutte le notifiche necessarie, a proprie spese e a tempo debito, e ottenere le necessarie autorizzazioni.
- 9.7 Gli installatori di CELSIO non sono autorizzati a effettuare servizi di installazione di gas, acqua o elettricità. Tuttavia, qualora su richiesta della controparte, un installatore effettui lavori di questo tipo, l'installatore opererà esclusivamente a spese e a rischio della controparte e CELSIO non si assumerà alcuna responsabilità né fornirà alcuna garanzia in merito.

#### 10. Prezzo

- 10.1 I prezzi concordati sono prezzi netti in CHF, non sdoganati, senza imballaggio, senza assicurazione di trasporto, franco fabbrica e a cui va aggiunta l'IVA dovuta per legge. Nel caso in cui siano indicate tasse, dazi o altri oneri, questi riflettono la situazione legale esistente al momento dell'emissione dell'offerta. Qualora a CELSIO o ai suoi fornitori vengano imposti ulteriori oneri o qualora dopo l'emissione dell'offerta vengano aumentati quelli indicati nell'offerta, tali oneri o il loro aumento saranno a carico della controparte.
- 10.2 Salvo diversamente esplicitamente indicato, i costi per i lavori di mortasatura e di intonacatura, di scavo e di riempimento, per opere temporanee, nonché per i consumi di energia elettrica e di acqua durante l'installazione, le eventuali spese di collegamento e di verifica e qualsiasi altro servizio non espressamente indicato, non sono compresi nei costi concordati.
- 10.3 Se CELSIO effettua il montaggio, l'installazione o i servizi, la controparte, si assume, in aggiunta al compenso pattuito, anche tutti i costi accessori a ciò associati. Tra questi rientrano in particolare le spese di viaggio, di trasporto e di pernottamento, nonché le retribuzioni per gli straordinari, le indennità e simili in base alle stesse tariffe applicate da CELSIO. Nella misura in cui sono stati indicati dei costi accessori, questi riflettono la situazione giuridica esistente al momento dell'emissione dell'offerta. In caso di successive modifiche della situazione giuridica, CELSIO è autorizzata ad adeguare il compenso di conseguenza. Lo stesso vale in caso di aumenti delle retribuzioni intervenuti successivamente.
- 10.4 I prezzi convenuti sono validi solo in caso di effettuazione dell'intera prestazione. Qualora la controparte dovesse fornire materiali per l'esecuzione, cosa possibile solo con l'esplicito consenso di CELSIO, CELSIO è autorizzata ad applicare una compensazione forfetaria del 15% del prezzo di listino di CELSIO per i materiali forniti dalla controparte.
- 10.5 I prezzi di CELSIO sono calcolati in base al presupposto che la fornitura o l'installazione avvenga in un'unica operazione. Qualora dovessero insorgere costi supplementari per CELSIO a causa di interruzioni nel montaggio o a causa di circostanze non prevedibili o non riconducibili a CELSIO, questi possono essere fatturati alla controparte senza notifica separata.
- 10.6 Qualora insorgano costi aggiuntivi a causa di ritardi, ad esempio a causa di ripetuti invii e tempi di attesa degli installatori, non causati da CELSIO o ad essa non altrimenti imputabili, o se la controparte ordina ore straordinarie o lavori su apparecchi che non sono stati forniti da CELSIO, tali costi supplementari possono essere fatturati alle tariffe usuali di CELSIO anche in caso di forfait di montaggio.



- 10.7 In caso di contabilità a misura, questa deve essere effettuata immediatamente dopo l'effettuazione del servizio. Se la controparte non partecipa a tale operazione, riconosce le quantità determinate da CELSIO.
- 10.8 Nel caso in cui l'erogazione del servizio di CELSIO sia contrattualmente prevista non prima di quattro mesi dalla stipula del contratto o se avviene sulla base di un rapporto obbligatorio di durata, CELSIO è autorizzata ad adeguare il prezzo nel caso in cui i costi d'acquisto (in particolare quelli relativi ai materiali e agli stipendi) o i tributi pubblici subiscano modifiche significative. L'adeguamento del prezzo è limitato all'entità della variazione dei costi d'acquisto o dei tributi pubblici. Le relative motivazioni sono, a richiesta della controparte, da illustrare per iscritto. Qualora l'adeguamento del prezzo determini un incremento superiore al 5% del prezzo totale, la controparte ha diritto a una disdetta straordinaria.
- 10.9 Qualora al momento della stipula del contratto i prezzi non siano stati determinati, verranno applicati i prezzi di CELSIO validi al momento dell'erogazione del servizio.
- 11. Imballaggio e invio**
- 11.1 Se non espressamente disposto altrimenti, la merce di CELSIO viene spedita non confezionata. Se è concordato un imballaggio, i relativi costi verranno assunti dalla controparte.
- 11.2 Se la consegna della merce avviene su pallet, ad es. europallet, questi verranno fatturati alla controparte e l'importo verrà riaccreditato dopo la restituzione senza danni e al netto di una deduzione per movimentazione.
- 11.3 I costi per il trasporto e per lo scaricamento della merce ricevuta da CELSIO sono a carico della controparte. In caso di fornitura franco cantiere/magazzino, la consegna è da intendere senza scaricamento. Presupposto della consegna è una strada con accesso carrabile. La controparte deve creare le condizioni a ciò necessarie. Se è previsto lo scaricamento, esso avverrà nei pressi del veicolo.
- 11.4 Se CELSIO si incarica del trasporto della merce, la sua responsabilità si limita alla selezione adeguata e attenta dello spedizioniere o del vettore. Un'assicurazione di trasporto viene stipulata solo su incarico della controparte e a sue spese.
- 11.5 Con la consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o alla controparte stessa, al più tardi nel momento in cui l'oggetto del contratto lascia la nostra fabbrica o il nostro magazzino, il rischio passa alla controparte. Ciò vale anche in caso di spedizione in porto franco e/o di spedizioni parziali, nonché nel caso in cui la consegna venga effettuata da CELSIO con i propri veicoli. Una spedizione non accettata dalla controparte viene immagazzinata a spese della controparte.
- 11.6 La controparte deve ispezionare l'oggetto della fornitura al momento della presa in consegna e, a pena di decadenza dei suoi diritti in materia, chiedere all'impresa di trasporti l'accertamento di un danno verificatosi, oltre a informare immediatamente e per iscritto CELSIO in merito. La merce consegnata deve essere accettata dalla controparte dietro conferma e conservata sigillata in un luogo asciutto a proprio rischio fino all'installazione. La controparte si assume la responsabilità anche per le parti dell'impianto già installate.
- 11.7 Danni di lieve entità quali danni alla vernice e graffi, che non hanno alcun influsso sulla funzionalità della merce consegnata, sono considerati danni di trasporto; la controparte non può farne derivare conseguenze giuridiche a carico di CELSIO.
- 12. Termini di esecuzione, forniture parziali**
- 12.1 I termini di esecuzione indicati da CELSIO non sono vincolanti. Tuttavia, CELSIO si impegna, per quanto possibile, ad attenersi.
- 12.2 Qualora sia stato concordato un termine di esecuzione vincolante e successivamente venga modificato il contenuto della prestazione, si considera concordata un'adeguata proroga del termine di esecuzione dell'intero ordine a partire dal momento in cui la modifica dell'accordo diventa efficace giuridicamente.
- 12.3 Un termine di esecuzione di CELSIO inizia con il perfezionamento del negozio giuridico, tuttavia non prima del chiarimento definitivo di tutti i dettagli rilevanti per l'adempimento dell'obbligo di prestazione di CELSIO e non prima dell'adempimento di tutti gli obblighi finanziari di prestazione anticipata assunti dalla controparte, quali in particolare l'esecuzione di pagamenti anticipati o la trasmissione di garanzie bancarie e non prima dell'adempimento da parte della controparte di tutti i prerequisiti tecnici o strutturali necessari per la fornitura o l'installazione.
- 12.4 Eventi di forza maggiore, quali ad es. eventi bellici, agitazioni sindacali, pandemie, epidemie, condizioni meteorologiche avverse o simili, autorizzano CELSIO a posticipare la fornitura per la durata dell'impedimento e per un congruo periodo di assessment o, per quanto concerne le parti del contratto non ancora eseguite, a recedere del tutto o in parte. Con il recesso, decade l'obbligo di prestazione di CELSIO per la parte del contratto non ancora eseguita e l'obbligo di risarcimento della controparte.
- 12.5 Sono consentite le forniture parziali. Ogni fornitura parziale viene considerata una fornitura indipendente ai fini del pagamento, dell'accettazione, del ritardo di accettazione e dell'esercizio di contestazioni e similari.
- 12.6 Forza maggiore e/o altri impedimenti non imputabili a CELSIO nella fabbricazione, fornitura o esecuzione, come impianti elettrici, allacciamenti idrici o costruzioni incompleti, prolungano i tempi di prestazione per un periodo di tempo ragionevole.
- 12.7 Solo in caso di inadempimento di CELSIO per colpa grave nell'esecuzione della prestazione la controparte è libera di recedere dal contratto, fissando per iscritto un termine suppletivo di almeno sei settimane.
- 13. Riserva di proprietà**
- 13.1 CELSIO conserva la proprietà delle merci fornite da CELSIO fino al loro completo pagamento. La controparte autorizza CELSIO a iscrivere la riserva di proprietà nel registro dei patti di riserva della proprietà.
- 13.2 Le costituzioni in pegno e le cessioni in garanzia da parte della controparte della merce fornita da CELSIO sotto riserva di proprietà sono illecite. In caso di pignoramento, sequestro o altri interventi di terzi, la controparte deve segnalare la proprietà di CELSIO e informare immediatamente quest'ultima.
- 13.3 La controparte è tenuta a risarcire CELSIO di tutti i costi derivanti dalla difesa da interventi esecutivi di terzi sulla sua riserva di proprietà e in particolare i costi di un'azione legale.
- 14. Condizioni di pagamento, mora del pagamento**
- 14.1 Tutti i pagamenti sono da effettuare senza spese per CELSIO e senza deduzioni. In caso di installazioni, riparazioni, verifiche e altri servizi l'importo della fattura è immediatamente esigibile. In caso di forniture di merci che devono essere fabbricate da CELSIO, deve essere pagata una rata del 40% dopo la stipula del contratto e il saldo entro 30 giorni dopo la predisposizione al funzionamento dell'impianto, tuttavia entro e non oltre 2 mesi dalla notifica di disponibilità alla spedizione o all'installazione.
- 14.2 In caso di più crediti nei confronti di una controparte, se il pagamento non è sufficiente all'estinzione di tutti i crediti, i pagamenti verranno dapprima computati alle spese, poi agli interessi e infine al credito principale. Nel caso in cui esistano più crediti, i pagamenti verranno imputati ai sensi dell'art. 86 e seguente del CO. È esclusa la determinazione di un diverso piano di rientro da parte della controparte.
- 14.3 Di norma le cambiali non sono accettate. Nel caso in cui venga eccezionalmente concordata l'accettazione di assegni, questo può avvenire solo pro solvendo. I costi dello sconto e dell'incasso sono assunti dalla controparte. CELSIO non è responsabile per la presentazione tempestiva.
- 14.4 In caso di mora del pagamento della controparte, CELSIO è autorizzata a esigere per ogni ingiunzione di pagamento un rimborso spese di 5,00 CHF e interessi di mora al tasso di legge.
- 14.5 In caso di mora del pagamento della controparte nonché in presenza di circostanze che destano dubbi sulla solvibilità della controparte, CELSIO è autorizzata a far valere tutti i crediti nei confronti della controparte o a recedere dal contratto in tutto o in parte. Nel caso in cui CELSIO faccia uso del suo diritto di recesso, la controparte è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al 25% del prezzo totale concordato. Nella misura in cui l'oggetto del contratto consisteva nella fornitura di fabbricazioni speciali, CELSIO è autorizzata, in alternativa, a mettere a disposizione della controparte le prestazioni già iniziate e a richiedere il rimborso delle spese sostenute fino a quel momento.
- 14.6 Qualora sia stato concordato un pagamento rateale, CELSIO ha il diritto, in caso di mora anche di un solo pagamento rateale, di esigere immediatamente l'intero prezzo.
- 14.7 La controparte è tenuta a rimborsare tutti i costi derivanti dal mancato corretto adempimento dei suoi obblighi di pagamento contrattuali, in particolare tutti i costi di un procedimento giudiziario. Lo stesso vale per i costi sostenuti da CELSIO in relazione alla difesa contro interventi esecutivi di terzi sulla sua riserva di proprietà.
- 15. Mora d'accettazione**
- Se la controparte non ritira la merce nel momento concordato da CELSIO o se rifiuta senza un motivo giuridicamente rilevante l'accettazione della merce, si ha la mora di accettazione della controparte. A partire dal momento in cui la controparte entra in mora di accettazione, la responsabilità per i rischi e per il caso fortuito passa alla controparte. In tal caso, CELSIO è autorizzata a stoccare la merce in un magazzino a spese della controparte o spedirla tramite uno spedizioniere alla controparte a spese di quest'ultima. Se l'immagazzinamento avviene nella propria azienda, CELSIO è autorizzata a calcolare una tariffa di stoccaggio adeguata.
- 16. Servizi di riparazione e di verifica**
- 16.1 Sono altresì a carico della controparte i costi relativi all'elaborazione di un preventivo anche se l'ordine non viene eseguito o viene eseguito per un quantitativo diverso. L'invio e la ricezione di parti di ricambio avvengono sempre a spese e a rischio della controparte.
- 16.2 Con la presa in carico di ordini di riparazione oppure ordini di modifica o conversione di impianti vecchi o di terzi, CELSIO non fornisce alcuna garanzia né si assume alcuna responsabilità.
- 16.3 I lavori di riparazione e di verifica sono da pagare in contanti e senza trattenute dopo il completamento dei lavori. CELSIO si riserva il diritto di restituire le parti spedite alla controparte solo dopo il saldo della fattura. L'obbligo di custodia di CELSIO si estingue tre mesi dopo la comunicazione del completamento dei lavori. Dopo tale termine CELSIO è autorizzata a vendere mediante trattativa privata l'apparecchio ricevuto per la riparazione e con il ricavato estinguere tutti i crediti nei confronti della controparte.
- 17. Acconto, sicurezza**
- 17.1 CELSIO ha il diritto di esigere un congruo acconto o una garanzia adeguata per i propri crediti nei confronti della controparte. Ciò vale in particolare qualora, dopo la stipula del contratto, si verificasse un significativo peggioramento della situazione patrimoniale della controparte.
- 17.2 Se la controparte non ottempera alla richiesta di fornire un congruo acconto o una garanzia entro due settimane, CELSIO è autorizzata a recedere dal contratto. Nel caso in cui CELSIO faccia uso del suo diritto di recesso, la controparte è tenuta al pagamento di un indennizzo pari al 25% del prezzo totale concordato. Nella misura in cui l'oggetto del contratto consisteva nella fornitura di fabbricazioni speciali, CELSIO è autorizzata, in alternativa, a mettere a disposizione della controparte le prestazioni già iniziate e a richiedere il rimborso delle spese sostenute fino a quel momento.
- 18. Garanzia e risarcimento dei danni, esclusione del diritto di rifiutare la prestazione**
- 18.1 La controparte deve segnalare a CELSIO, al più tardi 14 giorni dopo la consegna, i difetti delle forniture e delle prestazioni che la controparte ha rilevato o avrebbe dovuto rilevare durante il normale svolgimento dell'attività dopo la consegna. Analogamente, se il difetto viene riscontrato solo successivamente, la controparte deve informare CELSIO entro 14 giorni dal momento in cui ne è venuta o conoscenza o dal momento avrebbe dovuto constatarlo ponendo la dovuta attenzione. Se la controparte si astiene dalla tempestiva notifica, non può più far valere alcuna richiesta di garanzia o di risarcimento di danni o diritto per un errore relativo all'assenza di difetti nella fornitura o nella prestazione.
- 18.2 CELSIO è responsabile e fornisce la garanzia esclusivamente relativamente al fatto che le forniture e le prestazioni sono conformi al contratto. Le forniture e le prestazioni sono conformi al contratto se possiedono le proprietà espressamente dichiarate e sono adatte all'uso concordato. I contenuti pubblicitari o le dichiarazioni pubbliche relative alle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni non sono presi in considerazione nel valutare se le forniture o le prestazioni sono conformi al contratto, a meno che non siano stati inseriti esplicitamente e per iscritto nel contenuto del contratto.
- 18.3 CELSIO non fornisce alcuna garanzia e non risponde per usura naturale o per difetti verificatisi a seguito di una manipolazione impropria o a seguito di eventi naturali, gelo, incendio,

- esplosioni, furto, acqua, sbalzi di tensione, modifiche strutturali e simili nonché di altre circostanze ad essa non imputabili. Parimenti, CELSIO non fornisce alcuna garanzia né risarcimento di danni per gli oggetti che la controparte non ha acquistato da CELSIO.
- 18.4 CELSIO è autorizzata a soddisfare le pretese di garanzia e di risarcimento di danni della controparte per difetti di isolamento, pompe, motori, ventilatori e apparecchi di controllo, nonché, per tutte le forniture al di fuori della parte meccanica, con effetto liberatorio, offrendo alla controparte la cessione dei diritti di garanzia e di risarcimento dei danni spettanti a CELSIO nei confronti del rispettivo fornitore di tali parti. Se la controparte rifiuta l'offerta, non potrà avanzare alcuna pretesa per tali difetti nei confronti di CELSIO.
- 18.5 Qualora CELSIO non soddisfi le richieste di garanzia e di responsabilità di cui al punto 18.4 offrendo la cessione delle pretese di garanzia e di responsabilità di CELSIO nei confronti di terzi, la controparte deve sempre consentire a CELSIO di correggere i difetti entro un termine ragionevole di almeno 14 giorni mediante migliorie (riparando o aggiungendo ciò che manca) o sostituzione della merce. A CELSIO sono in ogni caso concessi almeno due tentativi per porvi rimedio. Se la controparte risolve da sola un difetto o se lo fa risolvere da terzi prima che CELSIO abbia avuto la possibilità di farlo, la controparte non potrà avanzare alcuna pretesa da o in relazione a tale difetto.
- 18.6 Le garanzie assunte da CELSIO valgono solo per la controparte e non vengono trasferite al suo successore legale in caso di cessione della merce. Se la controparte cambia l'ubicazione delle merci o consente a terzi di apportare modifiche alle merci, tutte le richieste di garanzia della controparte si estinguono.
- 18.7 Il termine di prescrizione per le richieste di garanzia o di risarcimento danni è di un anno e inizia con l'avvenuta consegna o con il completamento dell'installazione da parte di CELSIO, per i lavori di CELSIO con il loro completamento e in caso di mancato ritiro della merce dopo 14 giorni dalla notifica da parte di CELSIO della disponibilità a spedire la merce. La prova dell'esistenza di un vizio già al momento della consegna della merce alla controparte o al momento del completamento di un'opera deve essere fornita dalla controparte per tutta la durata del periodo di garanzia.
- 18.8 Qualora CELSIO debba fornire una garanzia o sia responsabile di un difetto, ciò non comporta né una sospensione né un'interruzione del termine di prescrizione per le richieste di garanzia e di risarcimento dei danni, né un nuovo decorso di tale termine.
- 18.9 Le richieste di garanzia e di risarcimento della controparte a causa di difetti nelle forniture e nelle prestazioni di CELSIO sono qui elencate in modo esaustivo e sostituiscono qualsiasi garanzia o risarcimento legale. In particolare, la controparte non ha alcun diritto a una riduzione di prezzo o alla risoluzione nella misura in cui la correzione di un difetto da parte di CELSIO non sia fallita. Se CELSIO mette a disposizione della controparte attrezzatura in prestito o a noleggio, in particolare nel corso di una riparazione in officina, CELSIO non fornisce alcuna garanzia; la controparte non ha alcun diritto di risarcimento in caso di guasto dell'attrezzatura noleggiata o presa in prestito.
- 18.10 Il diritto di rifiutare la prestazione della controparte ai sensi dell'art. 82 e seguente del CO è escluso.
- 19. ESONERO DA RESPONSABILITÀ**  
La controparte si assume la totale responsabilità dell'impianto dopo il trasferimento e garantisce di tenere indenne e manlevare CELSIO da tutti i danni causati a persone o cose tramite l'impianto, nella misura in cui la difettosità del prodotto risieda nell'ambito della controparte.

## C. Acquisto da parte di CELSIO (merci e servizi)

### 20. Ordine

- 20.1 Tutti gli ordini sono inoltrati in modo legalmente vincolante da CELSIO solo quando sono emessi sui moduli d'ordine di CELSIO, con apposizione del prezzo e delle condizioni e sono firmati dall'ufficio acquisti di CELSIO o da reparti da questo autorizzati. Gli ordini orali o telefonici, le modifiche o le integrazioni necessitano dell'esplicita conferma scritta dell'ufficio acquisti di CELSIO o del reparto da questi autorizzato in caso di società collegate.
- 20.2 In caso di contraddizioni nella documentazione relativa all'ordine si applica la seguente gerarchia: (1) ordine scritto (lettera, fax, trasmissione elettronica), (2) allegati e parti integrative dell'ordine indicati nell'ordine, (3) accordi quadro o accordi speciali in base ai quali è stato effettuato l'ordine (4) CGC di CELSIO.
- 20.3 L'ordine di CELSIO si considera accettato dalla controparte alle condizioni dell'ordine se la controparte non si oppone per iscritto all'accettazione dell'ordine entro 24 ore dal ricevimento dello stesso. Se il partner commerciale segnala divergenze dall'ordine, CELSIO si riserva il diritto, fino all'esplicito riconoscimento, di recedere dall'ordine in qualsiasi momento e senza costi.
- 20.4 In tutti i documenti relativi all'ordine, devono essere indicati il numero d'ordine e le altre diciture che CELSIO contrassegna come obbligatorie. In caso contrario, CELSIO si riserva il diritto di non riconoscere tali documenti e di restituirli non elaborati.
- 20.5 La trasmissione di ordini di CELSIO a terzi è vietata senza il consenso scritto di CELSIO e, in caso di violazione, CELSIO ha diritto di recedere dal contratto e al risarcimento dei danni.

### 21. Termine di consegna, spedizione, prezzo

- 21.1 Tutti i termini di consegna, le date di consegna e i ritmi di consegna indicati negli ordini di CELSIO sono vincolanti (contratto a termine fisso). Sono esclusi dal rispetto del termine concordato solo casi di forma maggiore e ciò solo nella misura in cui si siano verificati in modo dimostrabile e CELSIO ne sia stata informata per iscritto entro 24 ore. Quali eventi di forza maggiore si intendono esclusivamente incendi, forze naturali, pandemie, epidemie, guerre e sommosse.
- 21.2 Se il termine fisso concordato non viene rispettato (ad esclusione che per forza maggiore) e CELSIO insiste per l'adempimento del contratto, CELSIO addeberà, a titolo di penale, senza alcuna prova dei danni subiti, lo 0,5% del valore netto dell'ordine per ogni giorno iniziato in cui la consegna a CELSIO è ritardata, ma non più del 10% del valore netto dell'ordine in totale. CELSIO si riserva inoltre di richiedere ulteriori danni o risarcimenti spese per operazioni di sostituzione (ad es. acquisti all'ingrosso e presso fornitori sostitutivi, ecc.) nei confronti della controparte o di recedere dall'ordine e richiedere un risarcimento dei danni per inadempimento.

- 21.3 Forniture anticipate o posticipate vengono accettate solo dopo accordo scritto separato. La fornitura deve avvenire secondo le modalità di spedizione prescritte. La mancata osservanza dà diritto a CELSIO di richiedere il risarcimento del danno da essa derivante. Se alla controparte non sono state comunicate esplicite istruzioni di spedizione, devono essere selezionate le opzioni di consegna più economiche per la fornitura dei servizi. Costi maggiori per il trasporto veloce ai fini del rispetto dei tempi di consegna sono a carico della controparte.
- 21.4 Se non diversamente stabilito nell'ordine, i prezzi si intendono, imballati e «consegnati sdoganati (DDP) destinazione» ai sensi degli INCOTERMS e sono prezzi fissi in EURO per l'intera durata dell'ordine.
- 21.5 I prezzi fissi includono tutte le spese sostenute dalla controparte relative all'adempimento delle forniture e delle prestazioni, in particolare tutte le spese di trasporto, imballaggio, assicurazione, imposte, dazi e altri tributi. Alle eventuali integrazioni di ordini si applicano le condizioni dell'ordine principale.

### 22. Fatture, pagamento

- 22.1 Se non diversamente stabilito nell'ordine, le fatture per ogni fornitura devono essere inviate immediatamente dopo la spedizione della merce a CELSIO. Devono contenere tutti i dati obbligatori (ragione sociale, numero d'ordine, numero centro di costo, P.IVA, numero di fattura consecutiva, ecc.). Le fatture incomplete non sono esigibili fino a quando la controparte non avrà fornito i chiarimenti e possono essere restituite non elaborate da CELSIO.
- 22.2 I pagamenti vengono effettuati dopo la fornitura della prestazione nel luogo dell'adempimento entro 30 giorni con uno sconto del 3% oppure a 45 giorni dalla ricezione della fattura, salvo regolamenti speciali. Le fatture inviate anticipatamente non sono esigibili. Il pagamento non rappresenta un riconoscimento della conformità della prestazione e dunque neppure una rinuncia alle pretese esistenti a titolo di adempimento del contratto, risarcimento dei danni, penali o garanzie.
- 22.3 Le valute estere vengono calcolate ai tassi di cambio medi ufficiali della Banca Nazionale Svizzera al momento del pagamento di CELSIO.

### 23. Garanzia, notifica dei difetti e risarcimento dei danni

- 23.1 Per l'esecuzione conforme all'ordine e senza vizi delle forniture e delle prestazioni e per il rispetto di tutte le disposizioni di legge e norme tecniche applicabili, la controparte si assume la piena garanzia e responsabilità per la durata di 24 mesi dalla messa in servizio dei prodotti CELSIO fabbricati con tali forniture e servizi. È ugualmente responsabile, indipendentemente dalla colpa, per le merci, i componenti o i servizi che essa stessa fornisce, ma che non sono di sua produzione.
- 23.2 La presa in consegna (accettazione) della merce (prestazione) da parte di CELSIO avviene mediante verifiche sul luogo di utilizzo o al momento dell'utilizzo della merce. Il periodo di garanzia decorre solo a partire da tale momento. CELSIO si adopererà per far valere i difetti riscontrati in tempi rapidi dopo la loro individuazione. CELSIO non assume alcun obbligo immediato di notifica dei difetti ai sensi dell'art. 210 del CO, la cui applicazione è esclusa per CELSIO. In caso di fornitura o prestazione difettosa da parte della controparte, CELSIO ha il diritto, ferme restando le altre possibilità legali, anche se i difetti sono irrilevanti e riparabili, di richiedere, alternativamente, la sostituzione gratuita, l'eliminazione gratuita dei difetti o un adeguato sconto di prezzo, o di far risolvere i difetti riscontrati a spese della controparte. I resi delle merci contestate sono effettuati a spese e a rischio della controparte.
- 23.3 Se CELSIO è tenuta a fornire garanzie o a risarcire i danni a un cliente finale a causa di una fornitura o di una prestazione difettosa della controparte, CELSIO ha il diritto di richiedere alla controparte, indipendentemente dalla sua colpa, il risarcimento dei costi di riparazione del difetto causati da tale prestazione difettosa.
- 23.4 La controparte assicura a CELSIO il pieno utilizzo delle sue forniture e prestazioni. In caso di rivendicazioni nei confronti di CELSIO per diritti di terzi sull'oggetto della fornitura, in particolare per brevetti o altri diritti di proprietà, la controparte terrà indenne e manleva CELSIO.

### 25. Fornitura di materiale

Il materiale fornito rimane proprietà di CELSIO e come tale deve essere immagazzinato, contrassegnato e gestito separatamente. Il suo utilizzo è consentito solo per gli ordini di CELSIO. In caso di diminuzione di valore, danno o perdita, la controparte deve corrispondere immediatamente il risarcimento.